

## INTRODUZIONE AI DIRITTI NEL MONDO DELLA MUSICA

### Parte 3 CONCETTI BASE

#### *L'OPERA MUSICALE: UN APPROFONDIMENTO*

Come abbiamo avuto modo di vedere poc'anzi, l'articolo 2 della Ida indica come protette dal diritto d'autore "le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale". Come si comprende facilmente sono assai eterogenee le tipologie di opere musicali comprese nella precedente definizione: Opere sinfoniche, canzoni di musica leggera, composizioni jazz, opere liriche ecc., sino anche a tutelare le variazioni musicali (che tratteremo in seguito e che sono indicate nell'art. 4 Ida).

Ma se per la parte letteraria non ci sono problemi nell'individuazione della componente da proteggere, evidentemente le PAROLE, il discorso si fa più complesso per quanto riguarda la parte musicale.

Per quanto riguarda la musica sono tre le componenti da considerare

- ! Melodia
- ! Armonia
- ! Ritmo

Con melodia si intende una successione di suoni intervallati da silenzi senza altri particolari requisiti richiesti.

L'armonia è costituita da una serie di suoni coordinati tra loro in modi da formare degli accordi che hanno la funzione di sostenere la melodia, di creare, un "ambiente" sonoro nel quale immergere la melodia.

Il ritmo è la variazione di durata dei suoni e degli intervalli di silenzio che li separano.

Tutte queste tre componenti servono a creare un brano musicale, ma la protezione del diritto di autore è ***limitata alla componente melodica***. Ciò sta a significare che una successione di semplici accordi non è di per se proteggibile. Lo stesso vale per un ritmo che, come potete ben comprendere, acquista valore in quanto elemento caratterizzate della melodia che si esprime secondo precisi intervalli temporali.

Non esistono requisiti minimi di durata per la proteggibilità di una melodia, anche poche note, ma dotate dei requisiti di originalità e creatività che abbiamo precedentemente analizzato, possono essere tutelate dalla legge sul diritto di autore. Pensate per esempio alla riconoscibilità "universale" delle

*UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori  
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it*



prime battute del tema di Rocky che ci ispira, in men che non si dica, a sollevare autoarticolati con una mano sola per temprare i nostri muscoli. Ecco, ora provate a inserirle in una vostra canzone spacciandolo per una vostra creazione e ... attendete azioni legali!

Bisogna ora ricordare quanto abbiamo prima accennato, e, cioè che, nell'ambito dei diversi generi musicali, esistono dei modelli di riferimento. Questi sono la base utilizzata da tutti i musicisti che si ispirano a quel determinato genere musicale, specie se vicino alla musica popolare. Pensiamo alle 12 battute del classicissimo blues. Le composizioni di questo genere si rifanno tutte dei cosiddetti "pattern", modelli, codificati ormai da moltissimo tempo ed è quindi accettabile che vi siano assonanze e similitudini tra i brani dei vari autori, senza però, è evidente, che si scada nella mera copia del brano. A proposito dei modelli di cui vi ho accennato, un caso molto famoso fu la causa intentata dal Albano contro Michael Jackson, accusato di aver plagiato il brano "I cigni di Balaka" nella composizione "Will you be there". La questione si risolse in Appello con un sostanziale "pareggio". Infatti la Corte di Appello Civile di Milano confermò la sentenza con la quale il Tribunale, il 20 novembre 1997, aveva affermato che Michael Jackson non aveva plagiato la canzone di Albano "I cigni di Balaka": entrambi i cantanti avevano attinto a standard della musica blues.

Ma esistono dei modi per poter proteggere le nostre opere musicali?

Come abbiamo già visto in precedenza non è richiesta alcuna formalità costitutiva per divenire titolari della paternità dell'opera. Infatti l'articolo 8 della l. 633 del 1959 ci dice che: "E' reputato autore dell'opera, salvo prova contraria chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione e radiodiffusione dell'opera stessa." Si tratta di una presunzione semplice che opera il legislatore, secondo la quale si suppone che sia autore dell'opera il soggetto che è indicato come tale nella comunicazione al pubblico dell'opera.

Ciò non toglie che, in caso di contenzioso legale, possa essere molto utile preconstituire una prova di natura temporale che attesti, quindi, che io ho "dichiarato" di essere l'autore dell'opera in una data certa della quale posso fornire la prova. Vi sono diversi mezzi a disposizione per creare questa prova, non tutti dotati della stessa efficacia e con costi diversi da sostenere.

Tralasciando per un momento l'ipotesi dell'iscrizione alla SIAE (che tratteremo in seguito) è, però utile evidenziare come la stessa SIAE, senza che sia necessario perfezionare l'iscrizione, mette a disposizione un servizio di *"Deposito Opere Inedite, così da poter tutelare dal plagio tutte le opere non ancora pubblicate. Attraverso tale servizio chi deposita ottiene una prova*

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori  
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail segreteria@uncla.it



*dell'esistenza dell'opera con data certa, che è quella del suo deposito a SIAE".*

Il deposito vale per cinque anni e può essere rinnovato alla scadenza per un uguale periodo. Possono essere depositate opere di vario genere. Importantissimo da ricordare è che gli esemplari delle opere possono essere consegnati su **carta** o su **supporto digitale NON RISCRIVIBILE** (CD-rom, DVD) onde evitare che si possa alterare il contenuto del supporto. Le opere sono conservate in buste sigillate contraddistinte da un numero di repertorio.

La tariffa prevista per i non associati alla SIAE è di 132 Euro per una protezione temporale che, come detto, ha una durata di cinque anni.

Un'altra possibilità consiste nella pubblicazione dell'opera, ma anche in questo caso si pone il problema di avere una DATA CERTA della pubblicazione da utilizzare eventualmente come prova in caso di contenzioso legale.

Anche il deposito dell'opera presso un notaio può essere efficace proprio in considerazione del fatto che il notaio garantirebbe la certezza della data, ma in questo caso è necessario considerare il fatto che il costo dell'operazione sarebbe piuttosto elevato.

Con la diffusione della tecnologia digitale e la "smaterializzazione" dei dischi, che si sono trasformati in file digitali, si sono diffuse in rete delle società che offrono come servizio la *cosiddetta marcatura temporale dei file*, cioè un servizio che ha come scopo garantire una data certa alla creazione di un determinato file, in modo da preconstituire una prova per un eventuale contenzioso. Come accade per il deposito presso il Registro Opere Inedite della SIAE, anche in questo caso si tratta di servizi che hanno una durata limitata nel tempo e devono, quindi, essere rinnovati nel corso degli anni.

Alcuni suggeriscono, quale metodo alternativo, di inviare a se stessi un plico a mezzo raccomandata a/r contenente l'opera. Anche questo può essere un sistema, ma bisogna tenere conto del fatto che potrebbe avere uno scarso valore probatorio dinanzi a un giudice.

Per ultimare questo piccolo vademecum del "come metto al sicuro il mio lavoro" faremo una piccola anticipazione sul ruolo svolto dalla SIAE, suggerendovi un ultimo metodo.

In caso, infatti, abbiate come obiettivo, fare della musica una professione, sarebbe il caso di prendere in considerazione l'iscrizione alla SIAE. La SIAE, in breve, è una società di gestione collettiva a cui lo Stato, in esclusiva, ha affidato il compito, in Italia, di offrire agli autori un servizio di raccolta dei diritti economici ad essi spettanti. Lasciando l'approfondimento in merito alla SIAE

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori  
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail [segreteria@uncla.it](mailto:segreteria@uncla.it)



alla apposita sezione, ricordiamo solo che con l'iscrizione si ha la possibilità di depositare le proprie opere in SIAE. Ciò consente di ottenere una data certa di deposito assicurandosi, in tal modo, una prova di notevole efficacia. È utile anticipare che l'iscrizione è gratuita per gli autori sino al compimento dei 30 anni.

È ora necessario operare una piccola precisazione in merito alla diversa natura delle opere rispetto alla presenza, o meno, di più soggetti coinvolti nel processo creativo. Si tratta di definizioni valide per tutte le opere e non solo per quelle musicali.

- ! *Opera in comunione*: si tratta di un'opera composta grazie al contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone. Pensate al caso di un brano musicale o una canzone composta da un gruppo durante una "session" in cui tutti hanno dato il proprio indissolubile apporto creativo.
- ! *Opera composta*. Abbiamo a che fare con un'opera formata da varie tipologie di opere dell'ingegno, ma che risulta fruibile per il suo scopo finale solo se tutte le parti che la compongono sono combinate in modo unitario. Pensate alla classica canzone in cui la musica sia stata composta da un soggetto, mentre il testo sia stato elaborato da un altro autore. La canzone è tale solo se i due diversi apporti creativi sono fruiti (ascoltati) dal pubblico congiuntamente.
- ! *Opera collettiva*: in questo caso si tratta di opera creata con il contributo distinguibile e scindibile di più persone. Pensate a un'enciclopedia che viene percepita come un'opera singola, ma che al suo interno raccoglie i contributi dei diversi autori che hanno elaborato le singole voci o comunque hanno redatto le voci relative al proprio ambito di competenza (Storia, geografia, scienze, ecc.)

La natura dell'opera ha delle ripercussioni relative alla durata del diritto di autore.

### *L'OPERA MUSICALE: I PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI*

Prima di passare alla analisi dei diritti spettanti agli autori è bene avere una idea dei principali soggetti coinvolti nella realizzazione di quel preziosissimo bene che è un CD musicale, se state leggendo, dovrebbe essere anche il vostro futuro obiettivo o addirittura è un obiettivo che avete già raggiunto anche se non ancora in un'ottica "professionale".

Si tratta solo di una breve anticipazione di concetti che verranno approfonditi in seguito, ma che possono dare una idea della complessità del sistema e di quanti soggetti siano coinvolti direttamente nella realizzazione e gestione di un'opera musicale.

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori  
Galleria del Corso 4, 20122 Milano - Tel. 02 795069 - E-mail [segreteria@uncla.it](mailto:segreteria@uncla.it)



È necessario premettere anche che, in alcuni casi, può accadere che i diversi ruoli siano ricoperti dalla stessa persona o società.

1. *Il Compositore della parte musicale dei brani.*
2. *L'Autore dei testi.*
3. *Gli artisti interpreti esecutori:* nel settore musicale sono coloro i quali materialmente prestano la propria opera per la realizzazione dei brani, sono musicisti, cantanti le cui performance vengono fissate su un supporto destinato a essere riprodotto e commercializzato. (CD, Vinile, Mp3 ecc.)
4. *Il produttore musicale (persona fisica o la classica casa discografica):* colui il quale impegna risorse economiche per la materiale registrazione dei brani sino alla realizzazione del cosiddetto MASTER, ovvero il supporto da quale sono ricavate tutte le copie dell'opera destinate alla commercializzazione. Il produttore si occupa di reperire lo studio di registrazione, qualora ve ne sia bisogno, reclutare i musicisti (i cosiddetti "turnisti", per la realizzazione dell'opera) e spesso fornisce importanti suggerimenti per valorizzare la creatività dell'artista.
5. *L'editore Musicale (si tratta sempre di società di edizioni):* compito di questo soggetto è la promozione delle utilizzazioni economiche dei brani: attività live, passaggi radiofonici e televisivi, sincronizzazioni con immagini (pensate alle canzoni inserite nelle colonne sonore dei film) ecc. Più il brano è "utilizzato" maggiori saranno gli introiti.

Tutti questi soggetti sono titolari di diritti anche se di natura diversa.

Autori, compositori, editori sono protetti dalle norme relative al Diritto di Autore, mentre produttori e, i musicisti fanno riferimento ai cosiddetti Diritti Connessi (norme sempre contenute nella legge 633/41) definiti così proprio in quanto strettamente collegati al diritto d'autore pur essendo di natura differente.

Ma ora cerchiamo di analizzare in modo più approfondito quanto abbiamo sin qui esposto, in modo da comprendere meglio natura e funzioni dei diversi soggetti e i contorni dei diritti (e doveri) a essi spettanti. In particolare ci soffermeremo sui diritti degli autori e degli artisti, interpreti, esecutori.